

## Elenco attività` aventi carattere straordinario od occasionale

---

Sulla G.U. n. 307 del 26 novembre 1963 e` stato pubblicato il D.P.R. n. 1525 del 7 ottobre 1963 con cui e` stato approvato l'elenco delle attività` per le quali, in relazione alla speciale natura derivante dal carattere stagionale delle medesime - ai sensi dell'art. 1 - commi secondo, lettera a), e sesto della legge 18 aprile 1962, n. 230 - e` consentita l'apposizione di un termine alla durata dei contratti di lavoro nei confronti del personale assunto temporaneamente.

Al riguardo questo Ministero ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito alla portata ed ai limiti del provvedimento sopracennato e cio` al fine di agevolare l'azione di vigilanza che gli Ispettorati del lavoro sono chiamati a svolgere e consentire, per quanto possibile, una applicazione uniforme e generale della legge stessa.

La legge n. 230, fondamentalmente, nella sua rigorosa e precisa regolamentazione, tende a definire l'ambito di applicazione del contratto a tempo determinato, nel senso di tenere conto di quelle situazioni connesse ad esigenze ben definite

dell'organizzazione tecnico produttiva della azienda ed a caratteristiche del tutto peculiari della prestazione lavorativa, di fronte alle quali il ricorso da parte del datore di lavoro al contratto a termine trova una logica ed obiettiva giustificazione.

Tali situazioni, elencate tassativamente nel secondo comma dell'art. 1, rappresentano una chiarificazione e soprattutto una integrazione di quel generico requisito della specialita` del rapporto gia` previsto alla precedente disciplina. Il quadro dei requisiti sostanziali di validita` del termine si e` cosi` precisato con la previsione di cinque distinte ipotesi che sole possono consentire l'apposizione del termine.

L'ipotesi presa in considerazione dalla presente circolare e` quella prevista alla lettera a) del citato art. 1, la quale ammette l'apposizione di un termine alla durata del contratto quando cio` sia richiesto dalla speciale natura dell'attivitaa` lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima. Lo stesso articolo prevede poi, all'ultimo comma, che l'elenco delle attivita` relative deve essere determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale e che tale elenco potra` essere successivamente modificato con la medesima procedura.

Al fine di poter dare attuazione al disposto legislativo ed allo scopo di individuare con la maggior possibile esattezza le attivita` di che trattasi, in relazione ai diversi settori produttivi, a mezzo della circolare n. 223 del 9 luglio 1962, diretta a tutti gli Ispettorati ed Uffici del lavoro ed a tutte le Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, e` stato chiesto di

segnalare la denominazione delle attività che presentano i caratteri previsti dall'art. 1 - lettera 4) - della legge 18 aprile 1962, n. 230, unitamente ai motivi per i quali si ritiene necessaria la loro inclusione nell'elenco in parola.

Dopo aver acquisito ogni utile elemento e notizia, si è provveduto alla elaborazione delle proposte formulate sulla base del principio che nelle attività cui la legge in parola si riferisce debbono ritenersi comprese, non solo quelle tradizionalmente e comunemente considerate di natura stagionale, ma anche le lavorazioni la cui effettuazione ha luogo per ragioni obiettive insite nella loro natura e connesse con le esigenze e con le variazioni delle stagioni durante un periodo di tempo limitato e non in modo continuativo.

In relazione a tale impostazione, che si ritiene aderente allo spirito della disposizione di che trattasi, non sono state prese in considerazione, ai fini della predisposizione dell'elenco di cui alla citata lettera a), tutte quelle altre attività che presentano, in determinati mesi dell'anno, punte di più intensa attività derivanti, non da motivi legati alla loro natura, ma da maggiori richieste di mercato o da altre esigenze di carattere produttivo.

Per quanto concerne queste ultime attività si è dell'avviso che esse potrebbero essere ricomprese, semprecché beninteso si verificchino le condizioni prescritte dalla legge, nella disposizione, contenuta nella lettera c) dello stesso art. 1, la quale ammette l'assunzione di lavoratori con contratto a termine

quando essa abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale.

E' da rilevare, infatti, che tale situazione, secondo la quale un andamento dell'attivit  produttiva aziendale si manifesta con curve di maggiore o minore intensit , puo' verificarsi presso aziende appartenenti ai diversi settori merceologici.

Delle proposte pervenute quelle che si ritiene presentino piu' spiccatamente i caratteri sopraccennati sono state indicate, a titolo puramente esemplificativo, in allegato alla presente circolare. In merito ad esse, e in relazione al criterio come sopra adottato, anche il Consiglio di Stato ha espresso il proprio favorevole avviso.

Premesso quanto sopra, per aderire alle continue e pressanti sollecitazioni da piu' parti pervenute per una tempestiva emanazione della tabella sulle attivita' stagionali, questo Ministero ha ritenuto opportuno effettuare un esame di tutte le proposte fino ad ora pervenute, ed individuare le attivita' per le quali si ritiene ricorra il requisito della stagionalita', riservandosi di esaminare quelle altre che al riguardo potranno pervenire ai fini della loro eventuale inclusione in un secondo elenco da emanarsi successivamente.

A cio' aggiungasi anche la circostanza che la legge stessa prevede come limite di tempo per la emanazione dell'elenco in parola un anno dalla sua pubblicazione. In proposito e', tuttavia, opportuno rilevare che nella specie non trattasi di delega legislativa ma, tenuto conto della materia disciplinata, della

attuazione della normale potestà regolamentare attribuita al Governo. Tra l'altro, prevedendo la stessa legge che l'elenco potrà essere successivamente modificato con la medesima procedura, verrebbe a mancare, per quanto attiene alla delega legislativa, uno degli elementi essenziali della stessa e limite temporale prescritto tassativamente dall'art. 76 della Costituzione.

Per quanto concerne il contenuto della tabella in parola si fa presente che le attività in essa contemplate, pur senza provvedere ad una formale e precisa classificazione, peraltro notevolmente difficoltosa, sono state ordinate, per quanto possibile, in rapporto ai diversi settori produttivi e precisamente al settore dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dei servizi vari.

Relativamente poi alle attività che possono essere comprese nella lettera c) dell'art. 1 della legge, si richiama l'attenzione di codesti Uffici sulla necessità che sia sempre accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni dalla stessa norma prescritti e che in particolare i lavoratori interessati siano effettivamente addetti alle lavorazioni per le quali sono assunte con contratto a tempo determinato.

In altri termini, pur riconoscendo che talune attività, come quelle menzionate nel cennato elenco, presentano talvolta punte di più intensa attività per cui occorre procedere all'assunzione temporanea di altri lavoratori e necessario che il ricorso a tale

tipo di assunzioni sia contenuto nei periodi di tempo strettamente necessari e riguardino solamente le lavorazioni inerenti quella tale attività produttiva dell'azienda.

Tali condizioni e limiti debbono risultare, nell'atto scritto, come del resto stabilito dalla legge.

Se l'attuazione della nuova disciplina sul contratto a termine nel suo complesso e in particolare del decreto sulle attività stagionali presenta di fatto notevoli difficoltà, si confida che l'azione intelligente e fattiva di codesti Uffici, unitamente alla utile collaborazione delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, potrà condurre all'applicazione generale e quanto più possibile uniforme delle disposizioni contenute nella legge 18 aprile 1962, n. 230.

Elenco delle attività che possono essere ricomprese nella lettera c) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

- 1) Produzione dei gelati, limitatamente al periodo estivo
- 2) Fabbricazione, imbottigliamento e distribuzione di birra e di bibite gassate, alcoliche e analcoliche, limitatamente al periodo di maggior produzione
- 3) Insacco e spedizione di concimi chimici per l'agricoltura
- 4) Stampa, distribuzione e spedizione degli elenchi telefonici, dei libri scolastici in occasione dell'inizio dell'anno scolastico, di stampati elettorali in occasione delle elezioni politiche e amministrative, di strenne in occasione del periodo natalizio

- 5) Confezionamento e spedizione di cassette natalizie e pasquali nel periodo precedente la festività
- 6) Conduzione di caldaie per il riscaldamento di fabbricati
- 7) Servizi di assistenza e di controllo passeggeri, nonché servizi ausiliari connessi, nei trasporti aerei nei periodi di aumento del movimento aereo
- 8) Servizio di carrozze ristoranti, letto, pullmann e vendita di generi di ristoro nei treni, nonché servizio di officina e di riparazione per le necessità relative, nei periodi di aumento del movimento ferroviario
- 9) Esercizi Pubblici, servizi pubblici e servizi di pubblica utilità nelle località di cura, soggiorno e turismo
- 10) Esercizi di vendita limitamente alle esigenze venutesi a verificare in occasione delle festività natalizie
- 11) Campagne di disinfestazione fatte da Enti pubblici o privati
- 12) Confezionamento e spedizione carbone coke ad uso riscaldamento in sacchetti di carta
- 13) Servizio di radiotelediffusione per trasmissioni didattiche di tipo scolastico per il periodo dei corsi
- 14) Attività assistenziali esercitate da patronati scolastici
- 15) Produzione di pile elettriche
- 16) Lavorazione dell'alluminio sottile per incarti di prodotti alimentari

- 17) Confezione, imballaggio e spedizione, trattamento delle carte e pellicole per fotografia e cinematografia
- 18) Corsi per lingue estere o per materie tecniche o professionali a carattere straordinario od occasionale di durata limitata a determinati periodi dell'anno
- 19) Case da gioco per il personale addetto ai tavoli da giuoco.
-